



# Statuto

*Gennaio 2025*

## ART. 1 - Costituzione, denominazione, sede

1. È costituita l'Unione delle Province dell'Emilia-Romagna denominata "UPI Emilia-Romagna", che si configura come associazione senza scopo di lucro operante sul territorio regionale, con sede legale in Bologna, Via Malvasia, 6.

## ART. 2 – Soci

1. Sono soci dell'Unione le Province dell'Emilia-Romagna che liberamente vi aderiscono, le quali beneficiano dei diritti ed assumono gli obblighi di associate agli effetti del presente statuto.

## ART. 3 - Scopi e funzioni

1. L'UPI Emilia-Romagna promuove e valorizza l'attività delle Province quali istituzioni locali esponenziali delle comunità del loro territorio, per realizzare un ordinamento amministrativo che attui i principi di autonomia e democrazia previsti nella Costituzione e nella Carta europea delle autonomie locali. Concorre alla definizione e all'attuazione degli indirizzi generali promossi a livello locale attraverso idonee forme di coordinamento e di concertazione.
2. L'Unione cura gli interessi delle Province e intraprende iniziative di ricerca, di studio, di divulgazione, che consentano di stimolare e promuovere lo sviluppo dell'Ente Provincia sotto i profili dell'efficienza e dell'efficacia amministrativa, della trasparenza, della partecipazione, dell'equilibrio di genere e delle pari opportunità.
3. L'Unione sviluppa e potenzia, nel rispetto dell'autonomia delle Province associate e dei rispettivi Statuti, l'attività delle Amministrazioni provinciali sulla base dei principi indicati nell'ordinamento dell'Unione Europea, nella Costituzione, nelle leggi statali e regionali inerenti al sistema degli Enti Locali, assicurando il coordinamento delle attività delle Province stesse.
4. L'Unione sostiene iniziative, anche in collaborazione e d'intesa con la Regione Emilia-Romagna e con il sistema delle autonomie locali, al fine di favorire lo sviluppo economico e sociale del territorio, oltre a valorizzare politiche di decentramento nel rispetto dei principi di solidarietà, sussidiarietà e pari dignità delle Autonomie.
5. Per l'attuazione degli obiettivi indicati nei commi precedenti, l'Unione è interlocutrice primaria e di rappresentanza delle politiche provinciali nei confronti della Regione, nonché promuove e partecipa ad attività anche in coordinamento con altre UPI regionali e con l'UPI nazionale per contribuire al confronto e al dialogo per corrispondere ai bisogni del territorio.
6. L'UPI Emilia-Romagna prevede scambi di esperienze e rapporti sistematici con

altre realtà territoriali, nazionali ed internazionali, in particolare europee, per favorire la diffusione di strategie e pratiche innovative nell'ambito di politiche rivolte allo sviluppo e alla solidarietà fra i popoli. L'Unione, per il raggiungimento di tali obiettivi, predispone strumenti adeguati di comunicazione interna ed esterna nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, organizza percorsi formativi strutturati a beneficio degli enti locali, convegni e dibattiti sul territorio, unitamente alla pubblicazione di studi, atti e ricerche.

#### ART. 4 - **Relazioni con forme associative ed altri organismi**

1. L'UPI Emilia-Romagna valorizza il ruolo delle forme associative, delle agenzie e dei soggetti gestori di servizi pubblici operanti nel sistema degli Enti Locali, attivando sedi e strumenti di consultazione e confronto permanente.
2. L'Unione si impegna ad attivare e sviluppare interazioni e collaborazioni con la Regione Emilia-Romagna e con il Consiglio delle Autonomie Locali al fine di garantire l'ottimale attuazione delle relazioni istituzionali previste dalle Leggi regionali e nazionali, dallo Statuto della Regione Emilia-Romagna e dalla Costituzione repubblicana.

#### ART. 5 - **Organi dell'Unione**

1. Sono organi dell'Unione:
  - l'Assemblea generale;
  - il Direttivo regionale;
  - il Presidente;
  - il Revisore dei conti.
2. Condizione preliminare e necessaria per poter far parte di qualsiasi organo dell'Unione è la carica di Consigliere provinciale, Presidente della Provincia o suo delegato. L'incarico di componente di uno degli organi dell'Unione si perde automaticamente cessando dalle funzioni di Presidente o Consigliere provinciale, salvo quanto previsto dal comma 4 del presente articolo e dall'art. 7, comma 6.
3. In attuazione del principio democratico, gli organi dell'Unione sono costituiti in modo da garantire l'equilibrio della rappresentanza di genere e delle pari opportunità.
4. Il Presidente dell'Unione, anche se decaduto dalla propria funzione istituzionale, rimane in carica fino alla nomina del suo successore.
5. Il Direttivo regionale rimane in carica fino al suo rinnovo.

#### ART. 6 - **L'Assemblea generale**

1. L'Assemblea generale è il massimo organo deliberativo dell'Unione.
2. L'Assemblea è costituita dai componenti degli organi delle Province dell'Emilia-Romagna aderenti e più precisamente:
  - a) dai Presidenti delle Province o dai loro delegati;
  - b) dai Consiglieri Provinciali.
3. L'Assemblea generale svolge le seguenti funzioni:
  - a) determina gli indirizzi politici e programmatici dell'azione dell'Unione;
  - b) dibatte i problemi e gli aspetti più importanti della vita e dell'azione delle Province;
  - c) approva le modifiche statutarie.
4. L'Assemblea generale è convocata, almeno una volta all'anno, dal Presidente ed è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei suoi componenti. Può riunirsi in via ordinaria anche su richiesta di almeno un quarto dei suoi membri, o su proposta del direttivo regionale. La convocazione, con il relativo o.d.g., dovrà essere comunicata agli interessati almeno dieci giorni prima della data fissata. I componenti che intendono proporre l'inserimento di argomenti nell'o.d.g. devono farli pervenire al Presidente almeno dieci giorni prima della data di riunione e il Presidente dovrà darne comunicazione agli organi dell'Unione almeno cinque giorni prima della data dell'Assemblea. I componenti dell'Assemblea generale possono rappresentare, tramite delega scritta, fino ad un massimo di due componenti non presenti.
5. L'assemblea generale delibera validamente a maggioranza dei presenti.

#### **ART. 7 - Il Direttivo regionale**

1. Il Direttivo regionale è composto dal Presidente dell'UPI Emilia-Romagna e dai Presidenti delle Province. Ciascun Presidente può delegare di volta in volta un proprio rappresentante.
2. Il Direttivo regionale:
  - a) elegge tra i suoi componenti il Presidente e il Vice Presidente
  - b) surroga i componenti di diritto eventualmente decaduti, senza alterarne la rappresentatività provinciale;
  - c) definisce gli indirizzi per l'organizzazione della struttura e condivide i programmi di attività dell'Unione;
  - d) nomina, su proposta del Presidente, il Direttore generale, che ha la responsabilità e i compiti di cui al successivo art. 9;
  - e) approva gli eventuali regolamenti dell'Unione;
  - f) approva il bilancio preventivo e consuntivo;
  - g) nomina il Revisore dei conti, che si esprime sull'approvazione del bilancio durante l'apposita seduta del direttivo regionale.

3. Può nominare Commissioni di lavoro per approfondire specifiche tematiche che rientrano nelle finalità istituzionali e competenze delle Province.
4. Il Direttivo regionale si riunisce periodicamente per iniziativa del Presidente o su richiesta di almeno un quarto dei suoi componenti. La convocazione scritta deve essere comunicata ai componenti almeno dieci giorni prima della riunione.
5. Per la validità delle sue deliberazioni è necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti e le stesse sono adottate a maggioranza dei presenti.
6. Il direttivo regionale rimane in carica fino a nuove elezioni in caso di necessaria convocazione.

#### **ART. 8 – Il Presidente**

1. Il Presidente di UPI Emilia-Romagna rappresenta all'esterno l'Unione avendone il potere di firma per gli atti e le iniziative politico-sindacali. Convoca e presiede l'Assemblea generale e il Direttivo regionale.
2. Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nelle funzioni di rappresentanza dell'Unione, dura in carica fino alla nomina del nuovo Presidente e lo sostituisce in caso di necessità o impedimento.
3. Il Presidente assegna deleghe per materie al Vice Presidente, agli altri Presidenti e/o ai Consiglieri delegati delle Province nel rispetto delle funzioni fondamentali attribuite alle stesse e in riferimento alle materie di competenza dell'Unione.

#### **ART. 9 - Il Direttore generale**

1. Il Direttore generale è nominato dal Direttivo regionale e, ai sensi del precedente art. 7 comma 2, è responsabile della struttura dell'Unione e ne definisce l'organizzazione. Svolge compiti di segreteria in merito alle attività istituzionali dell'Unione e di direzione riguardo alla gestione dell'organizzazione interna e dei servizi agli associati. Rappresenta l'Unione, avendone i poteri di firma, per gli atti e le iniziative di natura gestionale e amministrativa.
2. In attuazione delle funzioni elencate al comma precedente, il Direttore è a capo del personale dell'Unione, sovrintende al regolare svolgimento delle attività degli uffici e predispone il bilancio preventivo e consuntivo. Partecipa in qualità di segretario alle riunioni degli organi dell'Unione, cura l'attuazione delle decisioni dagli stessi assunte e degli impegni di bilancio.

L'incarico del Direttore generale è di carattere dirigenziale e, a tal fine, si

3. applica il CCNL enti locali, ferma restando la natura dell'Unione così come prevista all'art. 1 del presente statuto. Il CCNL enti locali si applica anche a tutto il personale assunto dall'Unione.
4. L'incarico del Direttore generale ha durata quinquennale ed è tacitamente rinnovabile.

#### **ART. 10 – Il revisore dei conti**

Il revisore dei conti è nominato dal Direttivo regionale tra gli iscritti all'albo dei revisori dei conti e svolge funzioni di verifica e controllo contabile sul bilancio consuntivo e preventivo dell'Unione.

Riferisce al Direttivo regionale sulla regolarità dei rendiconti in sede di approvazione degli stessi. Dura in carica cinque anni.

#### **ART. 11 - Contributi degli associati**

1. Alle spese per il normale funzionamento di UPI Emilia-Romagna si provvederà col contributo delle Province associate che viene fissato ogni anno dal Direttivo regionale sulla base di quote pro – capite, con riferimento alla popolazione residente nelle province, pubblicata sul sito statistico ufficiale della Regione Emilia-Romagna.  
In assenza di deliberazioni, di variazioni, il contributo associativo annuale è in ogni caso adeguato ogni tre anni in base all'indice di rivalutazione dei prezzi ISTAT.
2. Alle iniziative straordinarie proposte dal Direttivo regionale potrà farsi fronte anche con contributi straordinari da parte degli enti associati.

#### **ART. 12 – Promozione delle autonomie locali**

1. L'UPI Emilia-Romagna collabora con le altre associazioni delle Istituzioni locali per promuovere, ad ogni livello, la costituzione di un sistema unitario di rappresentanza delle autonomie locali.  
L'Unione tutela e rappresenta gli interessi delle Province nei rapporti con le altre istituzioni, con le organizzazioni politiche, economiche, sindacali e sociali, di livello regionale, nazionale, europeo e internazionale.  
In particolare, l'Unione cura stabili rapporti con le associazioni delle autonomie locali in ambito regionale, ANCI e UNCEM, promuovendo politiche di coordinamento al fine di definire e condividere posizioni politico-istituzionali unitarie.

#### **ART. 13 - Modifiche statutarie e scioglimento dell'Unione**

1. Per l'esame e conseguenti deliberazioni relative a modifiche statutarie l'Assemblea generale è validamente costituita con o.d.g. comunicato per iscritto, con la presenza di almeno la metà dei componenti.  
La convocazione è valida con la presenza di almeno 1/4 dei suoi componenti.  
Ogni componente dell'Assemblea generale può presentare non più di una delega scritta relativa ad altro componente non presente.
2. Le deliberazioni dovranno essere approvate dall'Assemblea generale a maggioranza dei presenti.
3. L'Assemblea generale convocata nelle forme di cui al comma 1 può deliberare l'eventuale scioglimento dell'Unione con la maggioranza dei 2/3 dei presenti.
4. Deliberato lo scioglimento e dopo aver provveduto al saldo delle passività, il patrimonio dell'Unione è devoluto con deliberazione dell'Assemblea ad organismi che perseguono finalità simili.

#### ART. 14 - **Norma finale e transitoria**

1. Il presente statuto entra in vigore con effetto immediato dal momento della sua votazione e approvazione.
2. Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento, in quanto applicabili, alle norme del codice civile.